



Analisi delle principali modifiche di cui al titolo IV – cantieri temporanei e mobili previsti dal D. Lgs. 81/2008

ART.89 Definizione

Definizione del Responsabile dei Lavori. Novità giuridica, in quanto tale soggetto coincide nella fase di progettazione con progettista e nella fase di esecuzione con il direttore dei Lavori.

Negli appalti pubblici tale figura è il RUP.

Definizione di CSE. Novità legislativa. Soggetto incaricato dal committente o dal RL, diverso dal Datore di Lavoro delle imprese esecutrici, o da un dipendente o dal RSPP. Da notare che il T.U. esclude che il CSE possa coincidere con il ruolo di RSPP, non solo dell'impresa Appaltatrice o Affidataria, ma anche di tutte le imprese subappaltatrici dei lavori.

Definizione di POS. Documento che il datore di lavoro redige in riferimento al singolo cantiere, quale valutazione dei rischi ex art 17 comma 1 lettera a) secondo i contenuti dell'allegato XV.

Definizione di impresa affidataria. Novità legislativa.

Impresa titolare del contratto di appalto con il Committente, che può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Definizione di idoneità tecnico-professionale. Novità legislativa per gli appalti privati. Possesso di capacità organizzative, tecniche e finanziarie delle imprese, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Il T.U. manda poi al committente all'articolo, 90 comma 9 lettera a), la verifica dell'idoneità delle imprese, secondo le modalità contenute nell'allegato XVII

Art. 90 responsabilità del committente o del Responsabile dei lavori

Il committente o RL deve prevedere nel Progetto le fasi di lavoro, quali debbano svolgersi simultaneamente o successivamente tra loro e la loro durata al fine di pianificare l'esecuzione dei lavori in sicurezza

Il committente o RL deve nominare in fase di progettazione ove è prevista la presenza di più imprese anche non contemporanee ove la figura del committente coincide con l'impresa esecutrice, designa il CSP

Obbligo del committente o RL di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese/lavoratori autonomi a cui affidare i lavori e/o parti di essi (sia affidataria che esecutrici)

Le modalità sono previste all'allegato XVII

Allegato XVII Documenti da esibire al committente da parte delle imprese esecutrici

- a) Iscrizione CCIAA
- b) Documento di valutazione dei rischi di cui all'art 17 comma 1 lett. A) POS , o autocertificazione di cui all'art 29 comma 5
- c) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di macchine attrezzature e opere provvisoriale
- d) Elenco DPI forniti ai lavoratori
- e) Nomina dell'RSPP, addetti antincendio, evacuazione, primo soccorso e medico competente
- f) Nominativo/i dell'RLS
- g) Attestati inerenti la formazione delle figure di cui sopra e dei lavoratori prevista dal T.U.
- h) Elenco lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria
- i) DURC
- j) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimento di sospensione o interdittivi di cui art 14 del T.U.

Documenti da esibire al committente da parte dei lavoratori autonomi

- a) Iscrizione CCIAA
- b) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al T.U. di macchine attrezzature e opere provvisoriale
- c) Elenco DPI in dotazione
- d) Attestati inerenti la propria formazione e relativa idoneità sanitaria prevista dal T.U.
- e) DURC

Per l'idoneità tecnico professionale per lavori che non necessitano di permesso di costruire è assolto l'obbligo di cui all'art. 90 comma 9 lett. a) mediante presentazione della CCIAA e autocertificazione di in ordine ai requisiti di cui all'allegato XVII.

La valutazione dell'idoneità dell'impresa è lasciata alla descrizione del committente/RL il T.U. nulla dice in merito alla mancanza di uno o più documenti sopra specificati.

I criteri di valutazione debbono però far riferimento a quelli generali di prudenza/diligenza in funzione dell'attività professionale che si svolge.

Obbligo del committente o RL di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese/lavoratori autonomi a cui affidare i lavori e/o parti di essi . DOMA con indicato il contratto applicato

Obbligo del committente o RL di trasmettere all'amministrazione competente (comune), prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia inizio attività i documenti di verifica tecnico-professionale c. 9 dell'art. 90 del T.U. anche in caso di lavori in economia mediante affidamento a lavoratori autonomi ovvero lavori realizzati mediante proprio personale senza ricorso ad appalto

La sospensione del titolo abilitativo sussiste solo in caso di mancanza di certificazione di regolarità contributiva. E solo per i cantieri ove necessità il permesso di costruire in quanto per i cantieri con i requisiti di cui al comma 11 (in DIA) è sufficiente un autocertificazione

L'efficacia della sospensione rimane valida fino a regolarizzazione dell'impresa o sostituzione della stessa

In assenza del PCS, del fascicolo tecnico o di notifica preliminare è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

L'efficacia del titolo abilitativo avverrà dopo rimozione delle omissioni di cui sopra, Presenza PSC, FTO e notifica preliminare.

La sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo si esaurisce con la spontanea eliminazione delle violazioni da parte dei soggetti obbligati, non è necessario un atto formale dell'amministrazione concedente

Comma 11 art. 90

Attraverso un attenta lettura del comma 11 risulterebbe che per le attività in DIA, la nomina del CSP non sia dovuta, mentre prima dell'inizio delle attività lavorative, nel caso sia prevedibile la presenza di almeno n. 2 imprese in cantiere, il committente o il RL nomina il CSE che provvede alla redazione del PSC, FTO, ecc.

Tale valutazione emerge dalla lettura coordinate dalle seguenti disposizioni: ultimo capoverso del c. 11 art. 90 rinvia all'art. 92 comma 2;

l'art. 92 comma 2 rinvia all'art. 90 comma 5;

l'art. 90 comma 5 rinvia a comma 4 il quale rinvia al comma 3;

A parere di chi scrive, tale indicazione occorre che sia suffragata da un parere ministeriale.

ART.91 CSP

Obblighi del CSP di redigere l'FTO con il contenuto di cui all'allegato XVI

ART. 92 CSE

Gli obblighi non subiscono modifiche importanti.

Art. 96 c. 2

Accettazione del PCS redazione del POS costituiscono assolvimento a quanto previsto dall'art 17 comma 1 lett. a) (valutazione ed elaborazione del D.V.R.) art. 18 comma 1 lett. z) (aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione....) e all'art. 26 comma 1 lett. b) e comma 3 (obblighi connessi all'informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro ai propri appaltatori e promozione di cooperazione e coordinamento e redazione del documento di valutazione dei rischi delle interferenze.

Art. 97 c.3

L'impresa affidataria dovrà verificare la congruità dei POS delle imprese esecutrici/appaltatrici rispetto al proprio prima di trasmetterli al CSE

Tale prescrizione è in parte la formalizzazione di quanto previsto alla lett. a) del presente comma. Inoltre parrebbe che il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare la presenza di tutti gli elementi previsti dal presente decreto nei

POS delle singole imprese esecutrici/appaltatrici. La verifica non dovrebbe estendersi alla valutazione dei rischi della mansione specifica oggetto dell'appalto con la singola impresa esecuttrice/appaltatrice.

Art. 99 notifica preliminare

Aggiunta dei CF per CSP, CSE, RL, Committente.

Art. 107

Definizione di lavoro in quota: Chiarisce che il lavoro in quota è il lavoro che espone il lavoratore ad una caduta superiore a m. 2 rispetto ad un piano stabile

Art. 138

Introduce la facoltà di avere un distacco delle tavole del piano di calpestio della muratura non > a 30 cm

Art. 151 Modifica al comma 1 art 72 DPR 164 con l'eliminazione delle modalità e ordine con cui demolire, viene di fatti abrogato la dizione dall'alto verso il basso. Introdotto l'obbligo di presenza di un preposto con compiti di sorveglianza durante l'esecuzione dei lavori, ed inoltre eliminato l'obbligo del preventivo puntellamento, ove occorre: Modifica sostanziale al comma 3 dell'art. 73. Con l'eliminazione degli obblighi di adozione di misure di sicurezza, in capo al datore di lavoro solo per demolizioni di murature inferiori a due metri e non più cinque

Aggiornamento a cadenza quinquennale della durata di 40 ore di cui non sono ancora specificati i contenuti CSP e CSE (Allegato XVI).